

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3692/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa il contingente applicabile nel 1991 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1990 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3595/89 della Commissione<sup>(3)</sup>; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1991;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89<sup>(5)</sup>, l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare, per il 1990 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di

(<sup>1</sup>) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(<sup>2</sup>) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(<sup>3</sup>) GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 62.

(<sup>4</sup>) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(<sup>5</sup>) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

#### Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1991,
- il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1991.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

#### Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

#### Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.